

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Corte ### di Lecce

Prima Sezione Civile

La Corte di Appello riunita in camera di consiglio nella seguente composizione dr. ### presidente dr. ### consigliere dr. ### consigliere est. ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° ### del ruolo generale delle cause dell'anno 2022 tra ### (c.f. ##), ### (c.f. ##), ### (c.f. ##), rappresentati e difesi dall'avv. ### come da mandato in atti.

APPELLANTI

e

(c.f. ##), in proprio e nella qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società cancellata ### & C. s.a.s. (c.f. ##), ### nella qualità di socio accomandante della stessa società cancellata, entrambe rappresentate e difese dagli avv. ### e ### come da mandato in atti.

APPELLATE

A seguito di trattazione scritta, disposta con decreto del 9.1.25, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§ 1 Con ricorso del 16.3.2011, ### e ### hanno chiesto ed ottenuto dal tribunale di Lecce il decreto ingiuntivo n. ### del 16.3.2011 emesso a carico di ### di ### & C. s.a.s., e della socia accomandataria, per il pagamento della somma di € 157.207,52 a titolo di regresso poiché, quali terzi datori d'ipoteca e fideiussori a garanzia del mutuo ipotecario concesso il ### dalla ### dei ### di ### alla ### di ### & C. s.a.s. - le cui quote erano state trasferite a ### e ### con atto del 19.12.2003 - avevano provveduto all'estinzione del mutuo stesso, per evitare la vendita

coatta dell'immobile ipotecato, nella procedura esecutiva n. 493/2005 R.G.E..

§ 1.1 Avverso il decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ### in proprio e quale legale rappresentante della s.a.s. ed ha dedotto che: - "la cessione di quote in favore suo e della ### era stata effettuata per il 100% delle quote, ripartite in 51% socia accomandataria e 49% socia ### - del finanziamento ### dei ### di ### non vi era traccia nelle scritture contabili della s.a.s.; - il mutuo, contratto nell'aprile 2002 rispetto alla cessione di quote del dicembre 2003, rimaneva sin da subito non onorato dai sottoscrittori originari, con ciò denunciando il loro intento fraudolento, accompagnato dall'aver taciuto numerosi altri debiti sociali contratti precedentemente al trasferimento delle quote" (cfr comparsa conclusionale delle opposenti in primo grado).

In via subordinata, opponendosi al decreto ingiuntivo n. ###/2011, ### ha chiesto la condanna di ### al risarcimento del danno, derivato dal depauperamento del patrimonio della s.a.s. trasferita; in ulteriore subordine, ha chiesto che il debito vantato dai germani ### fosse dichiarato parzialmente estinto per compensazione con la somma loro attribuita dall'ordinanza emessa il ### dal Tribunale di ### In corso di causa, e precisamente in data ###, la s.a.s. opponente è stata cancellata dal registro delle imprese).

§ 1.1 All'esito del giudizio di primo grado, il tribunale di Lecce con sentenza n. 2422/2022 ha accolto l'opposizione e per l'effetto ha annullato il decreto ingiuntivo; ha inoltre condannato ### e ### al pagamento delle spese di lite.

§1.2 A fondamento della propria decisione il tribunale ha argomentato come segue: - ha rilevato, sulla base delle risultanze della ### che l'importo del mutuo di € 97.732,86 era stato accreditato sul conto intestato alla ### di ### & C. s.a.s. presso la ### dei ### e, successivamente, trasferito per circa € 90.000,00 su un altro conto presso ### intestato alla stessa società. Le somme erano state movimentate, tramite assegni, con prenditori non sempre identificabili. In data 19 dicembre 2003 le quote della società erano state cedute ai nuovi soci ### e ### - ha accertato che, sebbene la società fosse tenuta alla contabilità

ordinaria, non erano state annotate nelle scritture contabili, né nella dichiarazione dei redditi del 2002, né le operazioni relative al mutuo, al conto corrente presso ### e ai relativi versamenti o prelievi; 8 - ha rilevato che la banca non conservava più la documentazione necessaria a verificare tali operazioni, di conseguenza, ha concluso che il mutuo, pur regolarmente riscosso, non era stato utilizzato per finalità aziendali, ma per scopi personali dei soci, non essendo stata fornita dai ### la prova contraria, di cui gli stessi erano onerati; - da tanto ha fatto derivare "l'inopponibilità del pagamento effettuato, ai cessionari delle quote sociali, poiché non vi è stato il trasferimento agli stessi del contratto di mutuo, i cui proventi sono stati utilizzati, come anticipato, per motivi personali e in forme non riportate sulle scritture contabili della società ceduta" (cfr pag. 3 della sentenza impugnata); - ha tratto dalla presenza di ### (soggetto estraneo alla compagine sociale) tra i beneficiari del mutuo, ulteriore conferma dell'utilizzo personale e non aziendale dei fondi; - ha ritenuto applicabile, l'art. 2560 c.c. (che disciplina la responsabilità per i debiti dell'azienda ceduta) secondo cui il cessionario risponde in solido con il cedente solo per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

§ 2 Hanno proposto appello ### e hanno chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo ed accolta la domanda di regresso proposta con il ricorso monitorio.

Si sono costituite ### e hanno chiesto il rigetto dell'appello.

In data ### a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.

MOTIVI DELLA DECISIONE

§ 3. ### si articola in tre motivi.

§ 3.1 Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, che devono essere esaminati congiuntamente, per ragioni di connessione, gli appellanti hanno dedotto che il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda di regresso avanzata dagli stessi in qualità di terzi datori di ipoteca, dando una erronea lettura

ai fatti e documenti di causa; in particolare, i germani ### hanno osservato che, avendo agito in via monitoria, esclusivamente quali terzi garanti, non poteva gravare su di loro altro onere probatorio se non quello avente ad oggetto l'avvenuto pagamento di un debito della società, debitrice principale, a nulla rilevando l'effettivo impiego delle somme percepite.

Il motivo è infondato.

Il tribunale, decidendo di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, ha implicitamente rigettato l'azione di regresso proposta dai terzi datori d'ipoteca, ex art. 2871 c.c.; tanto ha fatto, dopo aver accertato - incidentalmente - l'insussistenza del presupposto legittimante l'esercizio di tale azione, vale a dire dopo aver verificato che il finanziamento garantito dall'ipoteca, sebbene formalmente erogato da ### s.p.a. in favore della ### di ### & C. s.a.s., di fatto era stato occultato nelle scritture contabili e destinato dall'accomandatario a scopi diversi dal conseguimento dell'oggetto sociale, e pertanto era inopponibile alla società. ### condotta del primo giudice, fondata essenzialmente sulle verifiche demandate all'ausiliario tecnico, in ordine alla effettiva destinazione delle somme erogate dalla banca alle esigenze aziendali, non ha permesso un riscontro positivo in tal senso, per carenza di annotazioni delle operazioni di incasso e successivo reimpiego delle somme mutate, nelle scritture contabili della società.

Le movimentazioni bancarie disponibili, di cui non è stata trovata traccia nelle scritture contabili della s.a.s., hanno fornito un quadro indiziario che racconta (in modo sufficientemente certo⁹ di come il socio accomandatario ### all'epoca della stipula del mutuo, abbia agito per scopi personali, estranei all'attività aziendale, spendendo fittiziamente il nome della società, senza che la stessa abbia, di fatto, beneficiato del finanziamento in esame.

A fronte di tale quadro indiziario, i ### non hanno fornito alcuna prova di segno contrario, sicchè correttamente il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, negando tutela all'invocato diritto di regresso.

Così rivisitate e meglio esplicitate le compiute motivazioni del tribunale, appare ultroneo ogni richiamo per analogia alla

disciplina della cessione d'azienda, che - come meglio si dirà in seguito, per completezza - esclude, in ogni caso, la responsabilità della nuova compagine sociale.

§ 3.2 Con il terzo motivo di impugnazione, gli appellanti hanno lamentato che il tribunale avrebbe impropriamente applicato, alla vicenda oggetto di causa, la disciplina della cessione d'azienda, a fronte di quella che è stata una mera cessione di quote sociali; avrebbe, inoltre, errato a ritenere operante l'art. 2560 c.c. (che disciplina i debiti relativi all'azienda ceduta) piuttosto che l'art. 2558 c.c. (che disciplina la successione nei contratti); ad avviso degli appellanti, i nuovi soci della s.a.s. (ormai cancellata dal registro imprese), succeduti nel contratto di mutuo avrebbero dovuto ritenersi obbligati in via di regresso a manlevare i terzi datori di ipoteca dal pagamento delle somme pretese in restituzione dalla banca mutuante.

Il motivo è infondato. ### disparte dalle dirimenti argomentazioni esposte al § 3.1, di per sé sufficienti a confermare l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per completezza la corte osserva che la cessione delle quote societarie del 19.12.2003 (nella misura complessiva del 100%), ha di fatto trasferito anche tutto il patrimonio sociale ai nuovi soci ### e ### e dunque anche il complesso dei beni aziendali destinati allo svolgimento dell'esercizio commerciale ed ha determinato la prosecuzione della medesima attività di impresa, rimasta immutata a seguito della cessione delle quote in parola.

Tanto ha giustificato il richiamo analogico operato dal tribunale alla disciplina della cessione d'azienda, in adesione a quell'orientamento giurisprudenziale che consente una estensione in via analogica della suddetta normativa ove se ne ravvisino gli estremi. In fattispecie analoghe a quella in esame, la suprema corte ha evidenziato come "l'acquisto delle quote della società sia chiaramente finalizzato - secondo correttezza e buona fede - all'acquisizione, da parte del cessionario, non di un generico "status socii", ma della disponibilità del patrimonio sociale, allo scopo di utilizzarlo secondo la sua destinazione economica e trarne un adeguato reddito". (cass. civ., sez. I, 23.02.2000, n.2059).

Se dunque si volesse ipotizzare che il mutuo contratto dall'accomandatario ### abbia vincolato la s.a.s. al rimborso in regresso delle somme pagate alla banca dai terzi datori d'ipoteca - a prescindere dalla destinazione agli scopi aziendali delle somme erogate dalla banca - resterebbero in ogni caso esenti da responsabilità i soci (### e ### che in data ### ebbero ad acquistare le partecipazioni sociali, gravate dal debito restitutorio, non potendosi certamente configurare una successione nel contratto di mutuo (già compiutamente eseguito con la consegna della somma erogata) e non essendo stato pattuito tra le parti alcunchè in ordine al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte.

Sul punto, la suprema corte ha stabilito che "Nei rapporti tra cedente e cessionario di quota di società di persone, l'individuazione della parte tenuta al pagamento delle obbligazioni contratte dalla società prima della cessione e non ancora estinte è un problema di ermeneutica contrattuale, avendo il legislatore lasciato all'autonomia contrattuale la regolamentazione della ripartizione interna di tali obbligazioni; al riguardo risultano, infatti, inconferenti le previsioni degli artt. 2269 e 2290 cod. civ., che attengono alla responsabilità verso i creditori sociali, dell'art. 2263 cod. civ., che disciplina i rapporti tra i soci e dell'art. 2289 cod. civ., che regola quelli tra società e socio uscente". (cass.civ.sez.III, 12.1.2011 n. 525) Pertanto, se anche dovesse ammettersi l'esistenza del debito verso ### s.p.a. della s.a.s., taciuto in fase di compra-vendita delle quote societarie, oltre a non essere annotato nelle scritture contabili - e dunque privo di regolamentazione pattizia - non sarebbe configurabile in capo agli acquirenti alcuna responsabilità (diretta e men che meno in via di regresso) per i debiti contratti dalla società in epoca anteriore alla cessione delle quote.

§ 4 Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La corte, rigetta l'appello; condanna ### in solido, al pagamento in favore di ### e ### in solido, delle spese processuali del giudizio d'appello che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara, ai sensi

dell'art. 13 comma 1-quater del DPR 115/2002, la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla ### per gli adempimenti di competenza.